Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 | Roma — Martedì 28 Giugno | Numero 149

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Domani, 29 giugno 1898, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **233** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99, e non oltre il mese di luglio 1898, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe in vigore, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità ai detti stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati nel dì 30 novembre 1897, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle posteriori note di variazioni presentate sino al 16 giugno 1898 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione relativi ai Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati e agli ordini di pagamento.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione 1898-99, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, nè negli stipendi e assegnamenti approvati pei diversi Ministeri e Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1897-98, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1898.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* T. BONACCI.

Il Numero **223** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'Ordinamento degli Impiegati dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi approvato con Decreto Reale del 6 luglio 1890, N. 7010 (serie 3ª);

Visto il Decreto Reale 26 giugno 1896, N. 273, col quale fu approvato il ruolo organico del personale per l'Amministrazione dei suddetti Stabilimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria d'impieghi dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerarii, dei Riformatorii governativi e delle Colonie per i condannati al domicilio coatto, sono stabiliti dalla Tabella annessa al presente Decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Art. 2.

Le Direzioni degli Stabilimenti carcerarii, dei Riformatorii governativi e delle Colonie per i condannati al domicilio coatto, saranno, per Decreto Ministeriale, ripartite in classi corrispondenti, per le quattro superiori, a quelle dei Direttori stabilite dalla Tabella citata nell'articolo precedente.

Art. 3.

Nessun Direttore potrà essere promosso alle tre prime classi se prima non abbia retto per il periodo di tempo non inferiore a sei mesi, in modo lodevole, uno Stabilimento appartenente alla classe superiore cui egli dovrebbe essere promosso.

Nessun Direttore, salve eccezionali esigenze di servizio, potrà essere preposto alla direzione di uno Stabilimento di classe superiore, eccezione fatta pei Direttori di Circolo e pei Riformatorii governativi.

Art. 4.

I Vicedirettori sono tratti dai Segretari di 1ª classe ed i Contabili dai Computisti di 1ª classe, che abbiano superata la prova degli esami scritti ed orali sulle materie indicate nei programmi uniti al presente Decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

A questi esami potranno essere rispettivamente ammessi i Segretari di 2ª classe ed i Computisti di 2ª classe che abbiano almeno due anni di grado e che siano riconosciuti meritevoli dalla Commissione, di cui all'articolo 41 del suddetto Dcreto Reale 6 luglio 1890, N. 7010 (serie 3ª), salvo speciali esigenze di servizio, nel qual caso potranno essere ammessi a detti esami anche i Segretari e Computisti di 2ª classe, che, riunendo gli altri requisiti, non abbiano raggiunto tale anzianità.

Art. 5.

Alle Direzioni di 5ª classe potranno essere preposti, temporaneamente, Vicedirettori, Ragionieri e Segretari di 1ª classe, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 39 del predetto Decreto Reale.

Vi potranno anche essere preposti Segretari di 2ª classe, purchè abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4° del presente Decreto e trovinsi in attesa di promozione al grado di Vicedirettore.

Art. 6.

Ai posti di Direttore di 5ª classe concorrono per tre quinti i Vicedirettori e per gli altri due quinti i Ragionieri, purchè i Vicedirettori contino almeno due anni di effettività del grado ed i Ragionieri abbiano da due anni lo stipendio di lire 3,000.

Però, i due quinti dei posti di Direttore che spettano ai Ragionieri, saranno conferiti, un quinto ai dichiarati idonei alle prove scritte ed orali date sulle materie indicate nel programma unito al presente Decreto, pure esso firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, e l'altro quinto per merito ai designati dalla Commissione, di cui all'articolo 39 del Decreto suenunciato.

Per gli esami da Ragioniere a Direttore, lo svolgimento dei temi seguirà in tre giorni e saranno osservate le norme stabilite dagli articoli da 41 a 49 del precitato Decreto Reale 6 luglio 1890.

Art. 7.

Le funzioni di Contabile negli Stabilimenti di minore importanza, potranno essere affidate anche a Computisti di 2ª classe, purchè abbiano superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 4 del presente Decreto e si trovino in attesa di promozione al grado di Contabile.

Art. 8.

I Direttori di Circolo, istituiti coll'articolo 11 del citato Ordinamento 6 luglio 1890, non sono esclusivamente assegnati ad una determinata circoscrizione, ma possono anche in qualsiasi Circolo eseguire le ispezioni e disimpegnare gli speciali incarichi che, volta per volta, loro vengano affidati dal Ministero.

La gratificazione da accordarsi ai detti Direttori di Circolo sarà dal Ministero determinata annualmente in una somma non maggiore di lire duecento.

Art. 9.

L'impiegato il quale, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, trovisi sottoposto a procedimento penale, potrà essere sospeso dalle funzioni e dallo stipendio fino al termine del giudizio.

In tal caso si darà ad esso od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.

Art. 10.

È derogato alle precedenti disposizioni in quanto siano contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli*: T. BONACCI.

Programma per gli esami di promozione dei Ragionieri al grado di Direttore di 5ª classe

ESAME SCRITTO

1.° TEMA - Composizione sul Codice penale e di procedura penale (argomento scelto fra le materie dell'esame orale).

2.° TEMA - Composizione sul servizio carcerario (argomento scelto fra le materie dell'esame orale).

3.° TEMA - Composizione sul Codice Civile (argomento scelto fra le materie dell'esame orale).

4.° TEMA - Composizione su argomento scelto fra le altre materie dell'esame orale.

MATERIE DELL'ESAME ORALE

1.° LEGISLAZIONE POSITIVA: Codice Penale - Titolo I. Dell'applicazione della legge penale - Titolo II. Delle pene - Titolo III. Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali - Titolo VIII. Delle recidive - Titolo IX. Della estinzione dell'azione penale e delle condanne penali - Libro II. Titolo III Dei delitti contro la pubblica Amministrazione - Titolo IV. Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia.

2.° CODICE DI PROCEDURA PENALE: (colle modificazioni di cui nel R. Decreto 1.° dicembre 1889, N. 6509, serie 3.ª) - Titolo

preliminare. Libro I. Titolo I. Degli ufficiali del pubblico Ministero e delle loro funzioni - Titolo II. Capo V. Sezione I. Delle denunzie, dei rapporti e delle dichiarazioni - Sezione II. Delle querele e contro querele - Sezione III. Del modo di accertare il corpo del reato - Sezione IX. Della libertà provvisoria - Sezione XI. Dell'ordinanza della Camera di Consiglio o del Giudice istruttore quando l'istruzione è compiuta - Libro II. Titolo I. Capo III. Dell'appello dalle sentenze dei Pretori - Titolo II. Capo III. Dell'appello dalle sentenze dei Tribunali - Titolo III. Capo V. Dei dibattimenti avanti le Corti d'assise - Capo VI. Della sentenza - Titolo VI. Dell'esecuzione delle sentenze - Titolo VII. Degli oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro - Titolo X. Capo I. Dei casi nei quali si può ricorrere in Cassazione - Capo II. Della revisione - Libro III. Titolo VII. Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati - Titolo XI. Delle Carceri e delle visite dei carcerati - Titolo XII. Delle grazie, dell'amnistie e degli indulti - Titolo XIII. Della riabilitazione dei condannati.

3.° Codice Civile - Libro I. Titolo I. Della cittadinanza, del godimento dei diritti civili - Titolo II. Del domicilio civile e della residenza - Titolo IX. Della minore età, della tutela e dell'emancipazione - Titolo X. Della maggiore età, della interdizione e della inabilitazione - Titolo XII. Degli atti dello stato civile - Libro II. Titolo III. Capo II. Delle servitù prediali - Titolo IV. Libro III. Delle obbligazioni e dei contratti in genere - Titolo VI. Della vendita - Titolo IX. Del contratto di locazione - Titolo XVIII. Del deposito e del sequestro - Titolo XXI. Della fideiussione - Titolo. XXIII. Dei privilegi e delle ipoteche.

4.° Diritto amministrativo - Legge e Regolamento sulla pubblica sicurezza - Legge e Regolamento sulla Amministrazione provinciale e comunale - Legge e Regolamento sulla sanità pubblica - Legge e Regolamento sul Consiglio di Stato - Legge sulla Corte dei conti - Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica - Legge e Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato - Legge sul reclutamento militare - Ordinamento giudiziario - Ordinamento del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi - Ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi - Regolamenti carcerarii e capitolati relativi.

5.° Economia politica - Delle industrie manifatturiere - Grandi e piccole industrie - Macchine - Lavoro delle donne e dei fanciulli - Durata del lavoro - Crisi industriale - Delle industrie commerciali - Intermediarii - Libertà di commercio - Bilancio commerciale - Protezionismi - Eccezioni, premi e divieti - Pesi e misure - Delle vie di comunicazione - Industria ferroviaria - Dei titoli di credito - Degli Istituti di credito ed altri sussidiarii - Del pauperismo e della emigrazione.

6.° Diritto costituzionale - Del governo monarchico rappresentativo - Della divisione dei poteri - Prerogative della Corona secondo lo Statuto italiano - Istituzione e composizione del Senato - Attribuzioni delle due Camere del Parlamento - Privilegi parlamentari - Dei Ministri e della responsabilità parlamentare - Dell'Ordine giudiziario e dei giurati - Dei diritti guarentiti ai cittadini dallo Statuto.

7.° Storia e geografia - Avvenimenti dal 1796 ai tempi nostri - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia - Divisioni generali della superficie terrestre - Confini dei varii Stati d'Europa - Geografia speciale dell'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

Programma per gli esami di promozione al grado di Vicedirettore

ESAME SCRITTO

1.° Tema - Composizione sul Codice penale e di procedura penale (argomento scelto fra le materie dell'esame orale).

2.° Tema - Composizione sul servizio carcerario (argomento scelto fra le materie dell'esame orale).

3.° Tema - Composizione su argomento scelto fra le altre materie dell'esame orale.

4.° Tema - Applicazione pratica della Contabilità carceraria

MATERIE DELL'ESAME ORALE

1.° Legislazione positiva - Codice penale - Titolo I. Dell'applicazione della legge penale - Titolo II. Delle pene - Titolo III. Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali - Titolo VIII. Delle recidive - Titolo IX. Della estinzione dell'azione penale e delle condanne penali - Libro II. Titolo III. Dei delitti contro la pubblica Amministrazione - Titolo IV. Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia.

2.° Codice di procedura penale - (Colle modificazioni di cui nel R. decreto 1.° dicembre 1889, N. 6509, serie 3.ª) Titolo preliminare - Libro I. Titolo I. Degli ufficiali del pubblico Ministero e delle loro funzioni - Titolo II. Capo V. Sezione I. Delle denuncie, dei rapporti e delle dichiarazioni - Sezione II. Delle querele e contro querele - Sezione III. Del modo di accertare il corpo del reato - Sezione IX. Della libertà provvisoria - Sezione XI. Della ordinanza della Camera di Consiglio o del Giudice istruttore quando l'istruzione è compiuta - Libro II. Titolo I. Capo III. Dell'appello dalle sentenze dei Pretori - Titolo II. Capo III. Dell'appello dalle sentenze dei Tribunali - Titolo III. Capo V. Dei dibattimenti avanti le Corti d'assise - Capo VI. Della sentenza - Titolo VI. Della esecuzione delle sentenze - Titolo VII. Degli oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro - Titolo X. Capo I. Dei casi nei quali si può ricorrere in Cassazione - Capo II. Della revisione - Libro III. Titolo VII. Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati - Titolo XI. Delle Carceri e delle visite dei carcerati - Titolo XII. Delle grazie e delle amnistie e degli indulti - Titolo XIII. Della riabilitazione dei condannati.

3.° Codice civile - Libro I. Titolo I. Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili - Titolo II. Del domicilio civile e della residenza - Titolo IX. Della minore età, della tutela e della emancipazione - Titolo X. - Della maggiore età, dell'interdizione e della inabilitazione - Titolo XII. Degli atti dello stato civile - Libro II. Titolo III. Capo II. Delle servitù prediali - Titolo IV. Della vendita - Titolo IX. Del contratto di locazione - Titolo XVIII. Del deposito e del sequestro - Titolo XXI. Della fideiussione - Titolo XXIII. Dei privilegi e delle ipoteche.

4.° Diritto amministrativo - Legge e Regolamento sulla pubblica sicurezza - Legge e Regolamento sull'Amministrazione provinciale e comunale - Legge e Regolamento sulla sanità pubblica - Legge e Regolamento sul Consiglio di Stato - Legge sulla Corte dei conti - Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica - Legge e Regolamento sulla contabilità generale dello Stato - Legge sul reclutamento militare - Ordinamento giudiziario - Ordinamento del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi - Ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi - Regolamenti carcerarii e capitolati relativi.

5.° Diritto penale - Delle teorie di diritto penale - Beccaria - Romagnosi - Rossi - Scuola Moderna - Definizione, distinzione e generi del reato - Classificazione dei reati - Nozioni razionali e storiche della pena e teoria della sua applicazione - Dei sistemi penitenziarii.

6.° Economia politica - Delle industrie manifatturiere - Grandi e piccole industrie - Macchine - Lavoro delle donne e dei fanciulli - Durata del lavoro - Crisi industriale - Delle industrie commerciali - Intermediarii - Libertà di commercio - Bilancio commerciale - Protezionismi - Eccezioni - Premi e divieti - Pesi e misure - Delle vie di comunicazione - Industria ferroviaria - Dei titoli di credito - Degli Istituti di credito od altri sussidiarii - Del pauperismo e della emigrazione.

Programma per gli esami di promozione al grado di Contabile

Seconda Categoria - Carriera di Ragioneria

Esame scritto

1.° TEMA - Applicazione pratica della Contabilità Carceraria.

2.° TEMA - Soluzione ragionata di un quesito di aritmetica.

3.° TEMA - Soluzione di un quesito sulla Contabilità generale dello Stato.

4.° TEMA - Composizione su argomento scelto fra le altre materie dell'esame orale.

MATERIE DELL'ESAME ORALE

1.° LEGISLAZIONE POSITIVA - Leggi, regolamenti e disposizioni in vigore sulla Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, sulla Corte dei conti, sulle tasse di registro e bollo, sullo stato degli impiegati civili, stipendi, ritenute, pensioni ecc. - Regolamenti carcerarii, capitolati, contratti e contabilità relative - Bilanci e conti consuntivi - Entrate e spese proprie del Ministero dell'Interno, specialmente per la parte relativa all'Amministrazione delle Carceri.

2.° TEORICA DEI CONTI E DELLE SCRITTURE - Definizione del conto - Suoi elementi - Conto materiale o di fatto - Conto morale o di diritto-Conti principali delle aziende - Caratteri - Suddivisioni, equivalenza ed antitesi - Conti individui per valore e specie - Altre qualità di conti - Importanza e requisiti delle scritture contabili - Metodi di scrittura semplice e doppia e relative scritturazioni.

3.° ARITMETICA - Aritmetica fino alla regola del tre composta - Regola congiunta - Senserie e commissioni - Arbitrati - Riparti sociali - Miscugli e alligazioni - Adeguati - Interessi - Annualità.

4.° ARITMETICA COMMERCIALE E SCRITTURE COMPLESSE - Aritmetica commerciale - Conti giuridici specifici e statistici.

Scritture complesse delle ragionerie generale e centrali dello Stato.

Roma, addì 9 giugno 1898.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
RUDINÌ.

TABELLA DEL PERSONALE

per l'Amministrazione degli Stabilimenti carcerarii, dei Riformatorii governativi e delle Colonie per i coatti.

Carriera di concetto.

N.	Qualifica	Stipendio	Totale
2	Ispettori Generali delle Carceri .	L. 7,000	L. 14,000
3	Direttori di Circolo e Direttori di 1ª classe	» 6,000	» 18,000
3	Direttori di Circolo e Direttori di 2ª classe	» 5,000	» 15,000
16	Direttori di Circolo e Direttori di 3ª classe	» 4,500	» 72,000
24	Direttori di 4ª classe	» 4,000	» 96,000
42	» 5ª »	» 3,500	» 147,000
20	Vicedirettori.	» 3,000	» 60,000
16	Segretari di 1ª classe	» 2,500	» 40,000
25	» » 2ª »	» 2,000	» 50,000
9	Alunni		
N. 160			L. 512,000

Carriera di ragioneria.

N.	Qualifica	Stipendio	Totale
40	Ragionieri	L. 3,000	L. 120,000
80	Contabili	» 2,500	» 200,000
40	Computisti di 1ª classe	» 2,000	» 80,000
16	» » 2ª »	» 1,500	» 24,000
9	Alunni		
N. 185			L. 424,000

Carriera d'ordine.

N.	Qualifica	Stipendio	Totale
10	Ufficiali d'ordine di 1ª classe . .	L. 2,000	L. 20,000
40	» » » 2ª » .	» 1,500	» 60,000
30	Scrivani di 1ª classe	» 1,200	» 36,000
24	» » 2ª »	» 1,000	» 24,000
N. 104			L. 140,000

RIEPILOGO.

Carriera		Impiegati		Stipendi
Carriera di concetto	- Impiegati	N. 160	- Stipendi	L. 512,000
Carriera di ragioneria	- id.	» 185	- id.	» 424,000
Carriera d'ordine	- id.	» 104	- id.	» 140,000
	Totali	N. 449		L. 1,076,000

Roma, addì 9 giugno 1898.

Visto, d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
RUDINÌ.

Il Numero **230** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e il relativo Regolamento approvato col Nostro decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Visto l'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, ed il Regolamento approvato col Nostro decreto 23 agosto 1890, n. 7040, per gli appalti di lavori pubblici a Società cooperative di produzione e lavoro;

Ritenuta la necessità di modificare quest'ultimo Regolamento;

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, *interim* del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e con quello dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito Regolamento, sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, per l'esecuzione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, che entrerà in vigore il 1° luglio p. v., restando da tal giorno abolito quello approvato col Nostro decreto 23 agosto 1890, n. 7040.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.
L. LUZZATTI.
AFAN DE RIVERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* T. BONACCI.

REGOLAMENTO

Art. 1.

Presso ciascuna Prefettura del Regno è tenuto un registro nel quale si inscrivono le Società cooperative di produzione e lavoro della rispettiva provincia, ammissibili agli appalti indicati dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1889.

In detto registro si deve indicare per ciascuna Società: la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto, la sede, la durata; il nome e cognome dei soci, l'arte esercitata da ognuno; le date degli atti di costituzione e della loro pubblicazione, nonchè dei successivi cambiamenti; il nome, il cognome e la qualità del direttore o della persona delegata a rappresentare l'amministrazione sociale; e finalmente le condizioni speciali con cui la Società venne costituita.

Art. 2.

Per ottenere la inscrizione nel registro indicato dal precedente articolo, le Società cooperative di produzione e lavoro devono farne domanda al Prefetto della provincia dove hanno sede, allegandovi:

1° gli atti costitutivi della Società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda, il regolamento o i regolamenti interni — quando esistano — per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di avere adempiuto alle disposizioni degli articoli 219, 220 e 221 del Codice di commercio, per quanto concerne la pubblicazione e la trascrizione degli atti medesimi;

2° uno specchio indicante il nome e il cognome dei soci, l'arte esercitata da ciascuno di essi, il nome e il cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle Società medesime.

In luogo degli atti e delle prove di cui al n. 1 del presente articolo, potranno essere allegati alla domanda i fogli del bollettino ufficiale delle Società per azioni, pubblicato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in cui i detti atti fossero stati inseriti.

Art. 3.

Per l'esame delle domande di cui al precedente articolo è istituita in ciascuna provincia una Commissione presieduta dal Prefetto o da chi ne fa le veci e composta di quattro membri, due dei quali nominati dalla Deputazione provinciale, preferibilmente fra gli amministratori delle Cooperative della provincia, e due nominati dal Prefetto fra i pubblici funzionari della provincia stessa, avvertendo che uno di questi due ultimi deve sempre appartenere al R. Corpo del Genio civile.

La Commissione dura in carica un anno e i membri possono essere confermati.

Oltre a verificare se le Società inscritte e quelle chiedenti la inscrizione abbiano i caratteri voluti dalla legge e dal presente regolamento, spetterà a detta Commissione di invigilare sul loro funzionamento, per quanto ha rapporto alla conservazione di tali caratteri, ed alla osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

L'opera della Commissione suddetta sarà prestata gratuitamente.

Art. 4.

La Commissione istituita coll'articolo 3 del presente regolamento dovrà verificare per ciascuna Società:

a) se dagli atti comunicati risulti essere la Società legalmente costituita secondo le norme del Codice di commercio ed aver essa scopi di produzione e di lavoro;

b) se tutti i soci sieno operai esercenti l'arte o una delle arti che sono oggetto della Società stessa;

c) se la ripartizione dei profitti avviene fra coloro che concorsero a produrli in proporzione del lavoro da essi effettivamente fatto, ossia dei salari loro pagati, dopo dedotta dagli utili netti la quota voluta dalla legge per la formazione della riserva, assegnando al capitale versato dai soci un dividendo non superiore al cinque per cento del capitale medesimo e non eccedente la metà degli utili stessi;

d) se agli operai ausiliari, ammessi nei casi e nei limiti indicati dal presente regolamento, sia accordata la partecipazione agli utili in ragione del loro concorso nei lavori, come ai soci.

Potrà essere stabilito negli statuti sociali che una parte degli utili netti si devolva alla costituzione di fondi di previdenza, purchè tale parte non ecceda il dieci per cento degli utili medesimi.

Il Prefetto, in seguito a deliberazione della Commissione, fa inscrivere quelle tra le Società richiedenti che soddisfano alle condizioni sopradette.

Art. 5.

Nel giorno stesso in cui sieno eseguite nel registro inscrizioni, cancellazioni od altre annotazioni di ogni sorta, il Prefetto ne trasmetterà un estratto a ciascun Ministero, alla locale Intendenza di finanza ed ai Prefetti delle provincie limitrofe.

Al Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno comunicati contemporaneamente anche il Regolamento interno delle Società inscritte e l'elenco dei soci indicato nell'articolo 2 del presente Regolamento.

Art. 6.

Le Società inscritte dovranno denunciare alla Commissione di vigilanza, entro quindici giorni da quello in cui siano divenuti esecutivi, i cambiamenti che in seguito si verificassero nella loro costituzione, composizione e rappresentanza, documentandoli ai sensi dell'articolo 2.

Il Prefetto ne farà prendere nota nel registro, in quanto sieno tali da modificare le indicazioni del detto registro, rispetto alle stesse Società.

Riguardo ai cambiamenti relativi alla composizione delle Società, l'obbligo della denuncia si verifica allora soltanto che per effetto di essi sia ridotto o mutato il decimo delle persone dei soci.

Saranno cancellate dal registro le Società di cui consti che non adempiano gli obblighi stabiliti dal presente articolo, e si dovranno in ogni caso cancellarne quelle legalmente cessate o poste in liquidazione, o che per mutamenti sopravvenuti nella loro costituzione o composizione più non soddisfacciano alle condizioni prescritte nell'articolo 4, o funzionino in modo contrario alle condizioni medesime, alla legge, ai regolamenti in vigore, ed allo statuto sociale.

Art. 7.

Alle Società cui sia rifiutata l'inscrizione nel registro, o che ne siano per qualsiasi motivo cancellate, il Prefetto, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione di cui all'articolo 3, comunicherà, con lettera d'ufficio, tali decisioni, indicandone i motivi.

Entro trenta giorni da questa comunicazione le Società potranno ricorrere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale deciderà definitivamente.

In difetto di ricorso la cancellazione sarà definitiva.

Le decisioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno comunicate alle Società interessate entro quindici giorni dalla loro data.

Art. 8.

Nel decidere intorno alle vertenze di cui all'articolo precedente, il Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà assistito da una Commissione centrale delle Società cooperative di produzione e lavoro, composta:

del direttore capo di divisione del credito e previdenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio che presiederà la Commissione.

di un altro funzionario del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

di un funzionario del Ministero dei lavori pubblici;
di un funzionario del Ministero del tesoro;
di un delegato dell'Associazione fra le Banche popolari;
di due delegati della Lega nazionale delle Società cooperative italiane, scelti fra persone residenti in Roma.

La Commissione dura in carica un anno e i membri possono essere confermati.

Uno o più impiegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, designati dal ministro, funzioneranno da segretari della Commissione.

L'opera della Commissione suddetta sarà prestata gratuitamente.

Art. 9.

Entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i Prefetti faranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un rapporto particolareggiato sulle iscrizioni, cancellazioni ed altre annotazioni di ogni sorta effettuate nel registro delle ammissioni, come altresì sulle inscrizioni rifiutate durante il trimestre.

Il Ministero anzidetto farà eseguire nei propri registri le variazioni e rettifiche che riconosca necessarie, e darà alle Prefetture le disposizioni occorrenti per la retta ed uniforme applicazione del regolamento.

Art. 10.

Entro due mesi dalla scadenza della gestione annuale, secondo la decorrenza di essa stabilita nei rispettivi statuti sociali, le Cooperative di produzione e lavoro, iscritte nei registri prefettizi, dovranno far pervenire alla Prefettura della provincia in cui hanno sede, il proprio bilancio annuale consuntivo dal quale risultino messi in evidenza gli utili nominativi assegnati durante l'anno decorso agli operai che hanno partecipato ai lavori compiuti dalla Società, in guisa da dimostrare che la loro ripartizione seguì con le norme indicate dall'articolo 4.

I bilanci suddetti saranno sottoposti all'esame della Commissione provinciale di cui al precedente articolo 3, per l'esercizio della vigilanza che le è affidata sulle Cooperative della provincia. Dopo di che i bilanci medesimi saranno trasmessi sollecitamente al Ministero di agricoltura, industria e commercio, con le eventuali osservazioni della Commissione provinciale e con la indicazione delle misure che la medesima avesse creduto di adottare.

Per le Società cooperative che non trasmettano nei termini suindicati il proprio bilancio alla prefettura, gli effetti della inscrizione saranno sospesi fino all'adempimento della presente disposizione.

Art. 11.

Le Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, quando si propongano di valersi, per determinati lavori e categorie di lavori, della facoltà accordata dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, disporranno che i competenti uffici tecnici, nel fare i progetti, distinguano in apposita tabella da unirsi ai progetti medesimi:

1° l'importo presunto della spesa per la mano d'opera, compreso quello riguardante i lavori ad economia, il trasporto e la escavazione delle materie prime, per la parte da eseguirsi con operai forniti dall'appaltatore;

2° quello della spesa per i materiali, i mezzi d'opera ed altri oggetti da comprendersi nel contratto d'appalto, anche per la parte che dovesse eseguirsi ad economia, quando i materiali, i mezzi d'opera od altro dovessero essere somministrati dall'appaltatore;

3° la somma dei detti due importi e la proporzione percentuale del primo di essi sul totale;

4° l'importo presunto delle spese per direzione, vigilanza e collaudo dei lavori, per espropriazioni e simili, estranee al contratto d'appalto, ma necessarie per l'esecuzione delle opere contemplate nelle analisi o perizie del progetto.

La somma e la proporzione, di cui al n. 3, serviranno per riconoscere se nei lavori da appaltare concorrano le condizioni prescritte dall'articolo della legge: se cioè il loro ammontare non ecceda le lire cento mila, e se la mano d'opera superi il cinquanta per cento del detto ammontare.

Art. 12.

Quando la natura dei lavori lo consenta e ragioni di convenienza non lo sconsiglino, le Amministrazioni, per rendere sempre più accessibili gli appalti alle Società cooperative, divideranno:

a) l'appalto per la fornitura dei materiali da quello della mano d'opera;

b) l'appalto dei lavori concernenti le diverse arti o gruppi di arti affini.

Art. 13.

Nella concessione degli appalti a Società cooperative di produzione e lavoro secondo le norme della legge 11 luglio 1889, le Amministrazioni appaltanti hanno la facoltà di procedere coi metodi della trattativa o della licitazione privata. La licitazione privata è però obbligatoria pei lavori che superino l'ammontare presunto di lire ottomila, quando nella provincia esistano due o più Società idonee al lavoro da appaltare.

Alla licitazione privata potranno essere chiamate anche le Cooperative di altre provincie quando l'Amministrazione lo creda opportuno, o quando il lavoro non sia stato aggiudicato.

Le Amministrazioni appaltanti chiederanno a ciascuna Società che intendono ammettere alla licitazione o alla trattativa privata, uno specchio conforme a quello indicato nell'articolo 2, n. 2, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la rispettiva inscrizione nel registro prefettizio, e con la indicazione degli altri lavori che la Società avesse assunto e non ancora ultimati.

Le Società dovranno poi fornire all'Amministrazione ogni altra notizia atta a dimostrare l'esistenza di soci idonei ai lavori da appaltare, e non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto della concessione di cui al successivo articolo 17.

Alle trattative o licitazioni private si procederà con le forme stabilite dal regolamento di contabilità generale, salvo il disposto dell'articolo seguente per quanto concerne le licitazioni.

Art. 14.

Nelle licitazioni private con Società cooperative di produzione e lavoro l' Amministrazione appaltante avvertirà nel capitolato speciale, che l'aggiudicazione avverrà in base ad una scheda segreta nella quale, oltre al minimo, sarà indicato anche il massimo ribasso che le Società concorrenti possono offrire.

Art. 15.

Ciascuna Società cooperativa nel fare offerte per licitazione privata o trattativa privata, alle quali sia stata invitata, dovrà nominare la persona cui intende affidare nel proprio interesse la direzione dei lavori. Questa persona deve essere bene accetta all'Amministrazione e fornita di regolare certificato d'idoneità, attestante aver dato prova di perizia nello eseguimento di lavori congeneri a quelli che formano materia dell'appalto, a norma dell'articolo 77 del regolamento di contabilità generale; fermo restando il disposto dell'articolo 347 della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici.

Potrà essere direttore dei lavori per conto della Società uno dei suoi rappresentanti legali, quando sia fornito del detto certificato.

Art. 16.

Nei contratti da stipularsi con Società cooperative ai termini dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, sarà vietato in modo assoluto di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto od in parte, i lavori formanti oggetto dell'appalto, sotto pena della risoluzione del contratto, dell' indennizzo di ogni conseguente danno ed inoltre della perdita della cauzione, in quanto sia stata costituita.

Art. 17.

Quando concorrano eccezionali circostanze potrà consentirsi nel contratto di appalto che la Società si valga, in determinati periodi, del lavoro di operai estranei, in numero non eccedente la metà della totalità degli operai impiegati nel lavoro stesso.

Art. 18.

Ai contratti stipulati con Società cooperative di produzione e lavoro sarà sempre unito l'elenco degli operai soci e ausiliari che dovranno prendere parte ai lavori appaltati, in conformità dello specchio prescritto dal precedente art. 2, n. 2, e con le limitazioni di cui al precedente articolo 17 per quanto concerne gli ausiliari.

Detto elenco dovrà consegnarsi al funzionario incaricato dalla stazione appaltante della direzione e sorveglianza dei lavori, per constatare che gli operai addetti ai medesimi sono quelli indicati nell'elenco.

Alle Società che impieghino operai diversi da quelli compresi nel summentovato elenco, saranno applicate, in tutto o in parte, le penalità di cui al precedente articolo 16.

Art. 19.

Nei contratti da stipularsi con Società cooperative sarà stabilito che i pagamenti verranno fatti in proporzione del lavoro eseguito, e a periodi di 10, 20 o 30 giorni, purchè in ciascun periodo si abbia una tale massa di lavoro eseguito, da escludere il caso di pagamenti per somme inferiori a quelle determinate dall'Amministrazione nei capitolati speciali; fermo però, per quanto riguarda il pagamento dell'ultima rata, le disposizioni contenute negli articoli 358 e seguenti della legge 20 marzo 1885, sui lavori pubblici.

Sarà pure nei detti contratti dichiarato che la cauzione si costituirà mediante ritenuta del dieci per cento sull'importo di ogni rata da pagarsi alle Società in acconto dei lavori eseguiti, esclusa ogni altra ritenuta prevista dai vigenti capitolati generali.

Art. 20.

Il pagamento degli acconti sarà fatto su certificati in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Questi certificati saranno rilasciati dalla persona delegata dall'Amministrazione appaltante per dirigere e vigilare i lavori, e gli stati di avanzamento dei lavori stessi dovranno essere firmati dal rappresentante legale della Società.

Sui certificati per pagamenti di acconti sarà indicata la ritenuta a farsi per la cauzione di cui è cenno all'articolo precedente, e quindi la somma netta da pagarsi.

Art. 21.

Quando ragioni speciali non lo sconsiglino, il pagamento degli acconti alle Società cooperative di produzione e lavoro sarà eseguito mediante buoni sopra mandati a disposizione.

Le Amministrazioni appaltanti procederanno alla scelta del funzionario delegato, in modo che i pagamenti sieno fatti nelle epoche pattuite, nella provincia, e possibilmente (quando vi risieda un agente di riscossione) nel luogo stesso o in altro prossimo a quello in cui si eseguiscono i lavori.

Al servizio dei pagamenti alle Società cooperative mediante buoni su mandati a disposizione, ai conti da tenersi, ai resoconti da rendersi dagli ufficiali delegati, e alle responsabilità di questi e degli agenti pagatori dei buoni, sono applicabili le disposizioni contenute nei capi 3° e 7° del titolo VII del regolamento di contabilità generale.

Art. 22.

Nei contratti di appalto con Società cooperative di produzione e lavoro, di nota onestà e solidità, le Amministrazioni appaltanti potranno consentire, per tutta la durata dei lavori, riservando però la quota del dieci per cento da ritenersi per cauzione ai termini dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, le cessioni di credito e le procure ad esigere fatte ad altri sodalizi cooperativi, a Casse di risparmio, a Banche popolari ed a qualsiasi altro Istituto di credito, dalle Società assuntrici per procurarsi i mezzi necessari ad eseguire i lavori assunti a norma della legge predetta.

Art. 23.

I lavori che per non avere acquistata la forma geometrica stabilita nel contratto, o che per altre circostanze non siano suscettibili di valutazione, saranno esclusi dallo stato di avanzamento dei lavori, e per essi non sarà fatto alcun pagamento di acconto; salvo a tenerne ragione quando siano messi in istato di potersi debitamente misurare e valutare.

Pei contratti riguardanti forniture saranno nei capitolati speciali stabiliti i modi delle consegne e i termini pei pagamenti.

Art. 24.

Quando sia approvato il collaudo dei lavori, accertato l'adempimento degli obblighi imposti dal contratto alla Società cooperativa, e riconosciuta regolare la liquidazione finale del credito, l'Amministrazione competente provvede pel pagamento del saldo, e conseguentemente per la restituzione delle somme ritenute per la cauzione di cui è detto nei precedenti articoli 19 e 20.

Art. 25.

Per tutto ciò che non è altrimenti disposto dal presente Regolamento, restano ferme le disposizioni dei Regolamenti in vigore.

Art. 26.

Le Società inscritte nel registro prefettizio delle cooperative a tutto il giorno in cui entrerà in vigore il presente regolamento, dovranno provare, entro tre mesi dalla data del Regio decreto che lo approva, di essersi uniformate alle disposizioni del regolamento stesso.

Le Società inadempienti saranno cancellate dal registro prefettizio.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
interim *del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio*
RUDINÌ.

Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
AFAN DE RIVERA.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 26 maggio 1898, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Campiglia Marittima (Pisa).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Campiglia Marittima non procede regolarmente. I suoi atti non sono sempre inspirati al pubblico bene ed in osservanza della legge.

Cura precipua e costante di essa sembra esser quella di esonerare dalla responsabilità dichiarata dal Consiglio di Prefettura, per alcune spese illegalmente fatte, coloro ai quali è stata addebitata. Non è guari ha deliberato la contrattazione di un mutuo per lire 50 mila, destinato in gran parte a far fronte ai danni cagionati con opere inconsulte e con esorbitanti e non pienamente giustificate erogazioni di somme per beneficenza.

Tutto lascia temere che a maggiori dissesti finanziari il Comune andrebbe incontro se perdurasse l'attuale Amministrazione, che si è anche dichiarata talvolta in aperta opposizione alle Autorità superiori.

Si rende pertanto necessario lo scioglimento del Consiglio comunale. Ed a ciò si provvede con l'unito schema di decreto, al quale vorrà la M. V. degnarsi di apporre l'Augusta Sua firma.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campiglia Marittima, in provincia di Pisa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Pallotta dott. Alfredo è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 29 maggio 1898, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Cinquefrondi (Reggio Calabria).*

SIRE!

Ragioni amministrative e di ordine pubblico richiedono l'immediato scioglimento del Consiglio comunale di Cinquefrondi.

Continue sono le violazioni di legge, fra le quali rilevanti quelle in ordine alla nomina del tesoriere speciale per il Comune, ch'eccede il limite legale delle sovrimposte, alla vendita abusiva di duecento piante di faggio, ed al dazio imposto sulla produzione dei materiali laterizi. Affatto trasandati sono tutti i pubblici servizi, in special modo quello importantissimo della igiene e della nettezza dell'abitato, e quello non meno importante del carcere mandamentale, che ha dato luogo a gravi inconvenienti.

In occasione, poi, dei recenti disordini per il rincaro del prezzo dei grani, il contegno degli amministratori, lungi dal sedare, sembrava favorisse l'agitazione popolare; tanto che il Prefetto fu costretto a sospendere il Sindaco dalle funzioni di ufficiale del Governo.

Il cattivo indirizzo dell'amministrazione può, infine, desumersi da un complesso di fatti accertati dalle autorità locali, fra i quali uno gravissimo, che ha dato origine ad un processo penale a carico dell'assessore delegato.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta firma della M. V. l'unito schema di decreto.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Astolfi Giulio è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 9 giugno 1898, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Montecassiano (Macerata).*

SIRE!

In seguito ad un'agitazione di contadini, testè avvenuta nel Comune di Montecassiano, quattordici dei venti consiglieri, compresi il sindaco e gli assessori, hanno rassegnato le dimissioni. E poichè l'amministrazione non poteva in alcun modo funzionare, il Prefetto è stato costretto a provvedervi a' sensi dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale.

Di fronte a tale stato di cose s'impone lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un R. Commissario, che rivolga l'opera sua principalmente a pacificare gli animi ed a studiare le possibili economie da introdursi nel futuro bilancio preventivo, per additarle al nuovo Consiglio.

Prego quindi la M. V. di voler onorare dell'Augusta sua firma l'unito schema di decreto

UMBERTO I
per grazia di Dio, e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della

legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montecassiano, in provincia di Macerata, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pazzini Gustavo è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 19 giugno 1898:

Spingardi cav. Paolo, colonnello comandante 13 fanteria, esonerato dal comando suddetto, ed incaricato delle funzioni di direttore generale dei servizi amministrativi presso il Ministero della guerra, dal 1° luglio 1898.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 22 maggio 1898:

Petruolo Roberto, capitano ufficiale sostituto istruttore tribunale militare Torino, nominato ufficiale istruttore continuando nell'attuale posizione.

De Stefano Gennaro, tenente ufficiale istruttore id. Ancona, esonerato dalla suddetta carica e nominato ufficiale sostituto istruttore tribunale militare Massaua.

Con R. decreto del 5 giugno 1898:

Tabbia Francesco, capitano ufficiale istruttore tribunale militare Torino, esonerato dalla carica sopraindicata e trasferito 46 fanteria.

Con R. decreto del 9 giugno 1898:

Tantini Giovanni, capitano 46 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di sei mesi.

Pechinino Giovanni, id. 55 id., dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente; inscritto fra gli ufficiali di milizia territoriale (distretto Torino) ed assegnato al 30° battaglione Mondovì.

De Feo Florindo, tenente 12 id., collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di sei mesi.

Con R. decreto del 12 giugno 1898:

Porpora cav. Francesco, colonnello comandante 62 fanteria, trasferito al comando del 73 fanteria.

Falda cav. Giuseppe, tenente colonnello 66 id., promosso colonnello e nominato comandante 89 id.

Gabutti cav. Pietro, id. 55 id., id. id. 62 id.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 9 giugno 1898:

Mazza Giacomo, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia, a Torino, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente; inscritto col suo grado nei ruoli degli ufficiali di complemento, arma di cavalleria (distretto Torino) ed assegnato in caso di mobilitazione al reggimento Genova cavalleria.

Con R. decreto del 16 giugno 1898:

Benchi Luca, tenente reggimento cavalleggeri di Monferrato, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma del genio.

Con R. decreto del 5 giugno 1898:

Molinatti cav. Gioacchino, colonnello in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, a Torino, ammesso, a datare dal 16 marzo 1898, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e della sua arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Personale delle fortezze.

Con R. decreto del 5 giugno 1898:

Rolando cav. Lorenzo, tenente colonnello artiglieria, direzione artiglieria Messina, trasferito nel personale delle fortezze dal 1° luglio 1898, destinato alla direzione di artiglieria di Spezia, addetto al comando della fortezza di Spezia.

Corpo sanitario militare.

Con Regi decreti del 12 giugno 1898:

Sottotenenti medici promossi tenenti medici, con riserva d'anzianità.

Troiani Pietro, 53 fanteria (comandato scuola applicazione sanità militare).

Pola Giovanni, 4ª brigata artiglieria fortezza.

Valerio Giuseppe, scuola applicazione sanità militare.

Castellani Romeo, 5ª brigata artiglieria fortezza.

Maglioli Antonio, 8 bersaglieri.

Miraglia Eustachio, 76 fanteria.

Masserotti-Benvenuti Giuseppe, reggimento artiglieria a cavallo.

Franchi Luigi, ospedale militare Padova.

Rivalta Raffaele, 15 fanteria.

Castoldi Ettore, 3 alpini.

Olivari Pietro, 5 id.

Ajroldi Luigi, 57 fanteria.

De Sarlo Eugenio, 49 id.

Cossu Alberto, 35 id.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 16 giugno 1898:

Gallini Luigi, tenente commissario panificio Verona, e Basile Roberto, sottotenente commissario direzione commissariato X corpo armata, collocati in aspettativa per riduzione di corpo, a loro domanda, dal 1° luglio 1898.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 16 giugno 1898:

Bassi Attilio, tenente 39 fanteria, trasferito nel corpo contabile militare e destinato 79 fanteria.

Romagnano Gerardo, id. 47 id., id. id. id. id. 89 id.

Con R. decreto del 23 giugno 1898:

Valle Stefano Achille, tenente contabile in aspettativa per sospensione dall'impiego, a Mazzè (Ivrea), richiamato in servizio distretto Foggia, con anzianità 15 gennaio 1893.

Seguirà nel ruolo del corpo il tenente contabile Bevilacqua Pasquale.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 19 giugno 1898:

Di Paola dott. Udalrico, nominato sostituto segretario aggiunto e destinato tribunale militare Roma.
Oliva dott. Giuseppe, id. id. id. Messina.
Dessy dott. Francesco, id. id. id. Cagliari.
Silvestri-Amari dott. Giuseppe, id. id. id. Palermo.
D'Atri dott. Amedeo, id. id. id. Firenze.
Gibelli dott. Luigi, id. id. id. Genova.
Cecchini dott. Ippolito, id. id. id. Venezia.
Cavallaro dott. Andrea, id. id. id. Alessandria.
Borsari dott. Francesco Maria, id. id. id. Genova (Spezia).

UFFICIALI IN CONGEDO

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 26 maggio 1898:

Balsamo cav. Antonino, maggiore personale permanente dei distretti, distretto Palermo, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° luglio 1898 ed inscritto nella riserva col grado di tenente colonnello.
Cordano cav. Luigi, capitano id. id., id. Ravenna, id. id., dal 1° id. ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Con R. decreto del 9 giugno 1898:

Padovani cav. Annibale, capitano cavalleria, distretto Lodi, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 26 maggio 1898:

Secco Suardo conte Giuseppe, tenente fanteria, deposito Milano I, promosso capitano dal 10 marzo 1898 conservando pel caso di mobilitazione l'attuale assegnazione.

Con Regi decreti del 29 maggio 1898:

I seguenti ufficiali di fanteria sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età, ed inscritti per loro domanda, e con lo stesso grado, nella milizia territoriale, arma di fanteria, coll'assegnazione per ciascuno indicata:
Ansermino Teodoro, tenente (B) distretto Napoli, deposito Napoli, 233° battaglione Napoli.
Ferrero Giuseppe Carlo, id. id. Ivrea, id. Ivrea, 12° id. Ivrea.
Lavagna Luigi, id. id. Torino, id. Torino T, 2° id. Torino.
Goita Enrico, id. id. Genova, id. Genova, 76° id. Genova.
I seguenti ufficiali di fanteria, sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età, ed inscritti collo stesso grado nella riserva, fanteria, a loro domanda.
Cerù Rinaldo, tenente (B) distretto Firenze, deposito Livorno.
De Pisis Francesco, id. (B) id. Napoli, id. Napoli.
Burgi Vittorio, id. id. Modena, id. Modena.
Principe Stanislao, id. id. Genova, id. Tortona.
Mango Carlo, tenente distretto Roma, deposito Siena.
Mantellini Luigi, id. (B) id. Salerno, id. Napoli.
Romagnoli Carlo, sottotenente id. Macerata.
Pieri Massimo, id. id. Roma, deposito Sulmona.
I seguenti ufficiali di fanteria sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento fanteria, per ragione di età.
Villadicani Pietro, tenente distretto Messina, deposito Messina.
Usellini Lorenzo, id. id. Milano, id. Milano 1°.
Landi Augusto, id. id. Genova, id. Genova.
Scavia Camillo, sottotenente distretto Alessandria, deposito Alessandria A.
Ghellini Augusto, id. id. Voghera, id. Tortona.
Bavastrelli Salvatore, id. id. Messina, id. Messina.
Moauro Antonio, sottotenente fanteria, deposito Campobasso, e Durand Vittorio, id. id. distretto Roma, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 5 giugno 1898:

Lazzarini Arturo, sottotenente fanteria, distretto Macerata, accettata la dimissione dal grado.
Savarese Ciro, tenente contabile id. Roma, Santoni Silvio, id. id. Roma, Zaccari Luigi, sottotenente contabile id. Massa, Ciao Antonino, id. id. Roma, Ungania Domenico id. id. Roma, e Mazzali Lino, id. id. Varese, tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed inscritti per loro domanda nel ruolo degli ufficiali contabili di riserva, col grado stesso.
Costa Giuseppe, id. id. Messina, tolto dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.
I seguenti ufficiali contabili sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed inscritti collo stesso grado nel ruolo degli ufficiali contabili di milizia territoriale, a loro domanda, coll'assegnazione per ciascuno indicata.
Massei Luigi, tenente contabile distretto Brescia, destinato 3ª compagnia sussistenze.
Morace Pietro, sottotenente contabile id. Catanzaro, id. 11ª id. id.
Blandano Vincenzo, id. id. Girgenti, id. 12ª id. id..

Con R. decreto del 9 giugno 1898:

Astesiano Annibale, tenente artiglieria, distretto Mondovì, nato nel 1863, accettata la dimissione dal grado.
Rossi Ugo, id. id. (treno), id. Ancona, in servizio temporaneo 1° artiglieria, id. id. id., dal 1° luglio 1898.
Ulpiani Bernardino, sottotenente id., id. Ascoli Piceno, considerato come dimissionario dal grado per non aver prestato il prescritto servizio nei limiti di tempo fissati dalle vigenti disposizioni.
Erba Angelo, id. 4 genio (treno) id. Milano, accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 26 maggio 1898:

Cossetti Luigi, maggiore fanteria, 73° battaglione Pavia, promosso tenente colonnello dal 10 marzo 1898, ed assegnato 37° battaglione Milano.
Nerva Giuseppe, sottotenente 3 alpini, battaglione Fenestrelle, id. tenente, dal 10 id., continuando nell'attuale posizione.

Con R. decreto del 29 maggio 1898:

Reggianini Achille, capitano fanteria, 243° battaglione Avellino, cessa per ragione di età di appartenere alla milizia territoriale.
Novelli Cesare, sottotenente id., 22° id. Casale e Cioli Ferdinando, id. id., 231 id. Nola, accettata la dimissione dal grado.
Bernardi Bernardo, id. id., 121° id. Bologna, dispensato da ogni servizio militare, per infermità indipendenti da cause di servizio.

Con R. decreto del 5 giugno 1898:

Tornielli Vittorio, tenente fanteria, 14° battaglione Novara, Ramati Giuseppe, id. id., 14° id. Novara, Rotunda Tommaso, sottotenente id., distretto Napoli, e Celi Isidoro, id. id., id. Palermo, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 12 giugno 1898:

Ponturo Ernesto, militare di truppa, ascritto alla milizia territoriale, dimorante a Catania, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria, ed assegnato al 308° battaglione Catania. Dovrà presentarsi entro tre mesi al comando del 93° fanteria, per prestare il mese di servizio prescritto.
I sottodescritti cittadini ascritti alla milizia territoriale, avendo i requisiti richiesti dal R. decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale d'artiglieria ed assegnati alla compagnia per ognuno indicata.
Si presenteranno al comando della 9ª brigata d'artiglieria da fortezza nelle ore antimeridiane del 17 luglio 1898.

Gallone Isidoro, domiciliato a Catania, destinato 81ª compagnia Campagna.
Della Scala Cristoforo, id. Cremona, id. 28ª id. Verona.
Barrilà Ignazio, id. Catania. id. 81ª id. Campagna.
Corradini-Bartoli Corrado, id. Roma, id. 28ª id. Verona.
Bernabò Silorata Ettore, id. Roma, id. 29ª id. Verona.
Micillo Antonio, id. Napoli, id. 54ª id. Campobasso.
Pareschi Giuseppe, id. Ferrara, id. 44ª id. Ravenna.
Wolynski Bronislao, id. Roma, id. 45ª id. Ravenna.
Gesugrande Riccardo, id. Palermo, id. 89ª id. Catanzaro.
Zappalà Raffaele, id. Catania, id. 87ª id. Castrovillari.
Simonelli Francesco, id. Napoli, id. 79ª id. Avellino.
Testa Gaetano, id. Roma, id. 24ª id. Piacenza.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 15 maggio 1898:

Ruffini cav. Luigi, maggiore personale permanente dei distretti, distretto Roma, tolto dal ruolo degli ufficiali di riserva per età, con R. decreto 3 aprile 1898, revocato il R. decreto medesimo.

Con R. decreto del 26 maggio 1898:

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore dal 10 marzo 1898.

Tenente colonnello promosso colonnello:

Angeleri cav. Enrico, (B) distretto Bologna.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Alessandri Belisario, distretto Parma, Certani cav. Luigi, (B) id. Bologna, Fioravanti Giulio, id. Venezia, e Luzzatto Adolfo, (B) id. Milano.

Capitani promossi maggiori:

Frontero cav. Giacomo, distretto Savona, Vannutelli Giovanni, id. Spoleto, Pignataro Nicola, id. Salerno e Fea cav. Costanzo, (B) id. Roma.

Tenenti promossi capitani:

Ricagno Andrea, distretto Alessandria — Chistoni cav. Pietro, id. Roma — Boario Francesco, id. Torino — Cantarella Paolo, (B) id. Milano — Biagioli Antonio, id. Pesaro — Rovatti Ettore, (B) id. Ascoli Piceno — Sbolci Giovanni, id. Napoli — Cavallina Camillo, (B) id. Firenze — Castelli Gaetano, id. Cagliari — Valtancoli Giulio, id. Verona — Gennarelli Carmelo, id. Trapani — Gianotti Pietro, id. Torino — Folchi Filippo, id. Genova — Manucci cav. Carlo, id. Roma — Nannini Costantino, id. Forlì — Baldini Francesco, id. Roma — Marazzi Enrico, id. Milano — Sentati Giacomo, id. Mantova — Falci Benedetto, id. Perugia — Bottinelli Federico, id. Savona — Felicioli Giov. Achille, id. Roma — Lizzio Nazzareno, id. Pesaro — Racchetti Giulio, id. Roma—Leoni Enrico, id. Milano — Prandina Cristoforo, id. Bologna — Tomassini Vincenzo, id. Roma — Garbo Francesco, id. Ivrea — Bellomo Giovanni id. Pistoia — Corbani cav. Achille (B), id. Verona — Daziario cav. Alessandro, id. Milano — Pastore Pietro, (A) id. Roma — Testa Onorato, (B) id. Alessandria — Varale cav. Michele, id. Roma — Ricca Francesco, id. Roma — Morel Luigi (B) id. Roma — Andreis Giuseppe (B), id. Roma — Lualdi Luigi, id. Ravenna — Pierantoni Luigi, id. Orvieto — Marchese Giacomo, id. Nola — Olmo Giov. Carlo, (B) id. Mondovì — Zanetti Giovanni, (B) id. Torino — Diasio Domenico, id. Roma — Zacchetti Francesco, id. Brescia — De Martino Pietro, id. Milano — Bargellini Pietro, id. Livorno — Benaglia Lodovico, id. Catania — Jacquemod Giovanni, id. Alessandria — Fuselli Domenico, id. Roma — Ghera Gavino id. Roma — Arnone Giovanni, id. Roma — Santoro Pasquale, id. Napoli — Calabresi Luciano, id. Ferrara.

Sottotenenti promossi tenenti:

Valle Paolo, distretto Genova — Egano Oreste, id. Padova — Sardi Francesco, id. Alessandria — Ghidinelli Bartolo, id. Bergamo — Mongiardino Giov. Battista, (B) id. Genova — Lenzi Pompeo, (B) id. Bari — Micali Gioacchino, id. Firenze — Gioia Gaetano, (B) distretto Napoli — Favalli Carlo, id. Orvieto — Scialoia Vittorio, (B) id. Roma — Pisoni Pietro, id. Milano — Casetta Giov. Battista, id. Vicenza — Tricomi Gaetano, id. Messina — Prosperi Oreste, id. Firenze — Albano Adolfo, id. Napoli — Pegna Giulio, id. Firenze — Trapolin Romeo, id. Ferrara — Fornasini Riccardo, (A) id. Milano — Ami Angelo, id. Alessandria — Antona-Traversi Luigi, id. Milano — Castelbarco Visconti Simonetta Carlo, (B) id. Milano — Baschieri Amilcare, id. Salerno — Olper Leone, id. Bologna — Moretto Giuseppe, id. Mondovì — Lo Vecchio Leonardo, id. Bari — Viotti Carlo, id. Milano — Zanchi Giuseppe, (A) id. Bergamo — Cicchelli Cesare, id. Roma — Vacchieri Di Castelnuovo Ernesto, (B) id. Savona — Giannone Angelo, id. Barletta — Dussio Pietro, id. Frosinone — Bonaccini Pietro, id. Modena — Dragoni Lodovico, (B) id. Roma — Martinetto Paolo, id. Casale — Fontan Giuseppe, id. Firenze — Malacrida Luigi, id. Milano — Porcelli Francesco, id. Trapani — Salis Salvatore, id. Cagliari — Turano Vincenzo, (B) id. Cosenza — Colucci Gustavo, id. Roma — Battaglini Giovanni, id. Ancona — Garigliani Francesco, id. Catanzaro — Bacchi Augusto, id. Reggio Emilia — Cipriani Pietro, id. Barletta — Michelangeli Giuseppe, id. Macerata — Montanari Andrea, id. Caserta — Berlucchi Giuliano, id. Brescia — Travagli Vincenzo, id. Ferrara — Capocci Ernesto, (B) id. Napoli — Bianchi Arnaldo, id. Alessandria — Carvelli Domenico, id. Napoli — Cunietti Secondo, id. Genova — Mammola Michele, (B) id. Reggio Calabria — Baldacci Raffaele, id. Livorno — Gatelli Giovanni, id. Milano — Missiroli Augusto, id. Roma — La Torre Vincenzo, id. Foggia — Maranesi Antonio, id. Campobasso — Moroni Alessandro, id. Pavia — Cagnassi Enrico, id. Roma — Balzarini Abbondio, id. Messina — Raffaldi Francesco, id. Verona — Lacaria Luigi, id. Reggio Calabria — Durando Camillo, id. Torino — Perisi Antonio, id. Cagliari — Prigiotti Nicola, id. Perugia — Baucia Giovanni Battista, id. Roma — Iona Giulio, id. Venezia — Zanotto Antonio, id. Roma — Bizzi Ercole, id. Ferrara—Geremia Giacomo, id. Napoli— Pennestri Giuseppe (B) id. Reggio Calabria — Costantini Francesco, id. Varese — Dell'Acqua Attilio, id. Bologna — Repetti Angelo, (B) id. Parma — Hotz Ernesto, id. Lucca — De Lillis Crisanto, id. Palermo — Rovida Pio, id. Roma.

I seguenti ufficiali cessano di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Arma di fanteria.

Banti cav. Emilio, colonnello distretto Firenze — Messina cav. Enrico, tenente colonnello id. Salerno — Isnardi cav. Fiorenzo, maggiore id. Casale — Perrotta Pietro, capitano id. Nola,—Giovagnoli cav. Raffaele, id. id. Roma — Maurizio Giuseppe, id. id. Genova, — Prost Vincenzo, id. id. Caserta, — Grosso Teodoro, tenente id. Pinerolo — Mancini Luigi, id. id. Torino.

Personale permanente dei distretti.

Trucchi cav. Carlo, colonnello distretto Roma — Storchi cav. Paolo, id. id. Lucca — Sapellani cav. Carlo, maggiore id. Firenze — Marini cav. Antonio, id. id. Catanzaro — Cancian cav. Pasquale, id. id. Udine — Ruffini cav. Luigi, id. id. Roma.

Con R. decreto del 5 giugno 1898:

Parravicini conte Giovanni, maggiore carabinieri reali, distretto Casale, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 10 marzo 1898, col quale venne promosso maggiore nella posizione ausiliaria.

Caraffa Camillo, tenente veterinario, distretto Macerata, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 14 aprile 1898, col quale venne tolto dal ruolo degli ufficiali di complemento ed inscritto nella riserva.

I seguenti ufficiali contabili cessano per ragione di età di appartenere alla riserva, conservando il grado con la relativa uniforme.

Bertetti cav. Antonio, maggiore contabile distretto Roma — Passerini cav. Giuseppe, id. id. Padova — Quagliotti cav. Eusebio, id. id. Roma — Tofano Francesco, id. id. Genova — Rossi cav. Domenico, id. id. Verona — Sacco cav. Luigi, id. id. Alessandria — Brunelli cav. Angelo, id. id. Torino — Cavazza Cesare, capitano contabile id. Bologna — Chiurazzo Stanislao, id. id. Vicenza.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con Regi decreti del 17 aprile 1898:

Magnaghi Gio. Batta, vice ammiraglio, nominato comandante in capo di squadra, dal 1° maggio 1898.

Candiani Camillo, contr'ammiraglio, nominato comandante della divisione navale oceanica, dal 1° maggio 1898.

Fornari Pietro, capitano di vascello, nominato direttore delle torpedini e del materiale elettrico del 1° dipartimento marittimo, dal 1° maggio 1898.

Annovazzi Giuseppe, capitano di vascello, esonerato dalla carica suddetta.

Capobasso Vincenzo, id. nominato direttore di artiglieria ed armamenti a Taranto, dal 1° maggio 1898.

Devoto Michele, capitano di fregata, esonerato dalle funzioni suddette.

Con Regi decreti del 4 maggio 1898:

Cerruti Carlo Cesare vice-ammiraglio riserva navale, Anguissola Amilcare, contr'ammiraglio id. id., Isala Ulisse, id. id., Figari Luigi, id. id., Picasso Francesco, capitano di vascello, id. id., Vicuna Francesco, id. id., Bajo Alessandro, id. id., Montemayor Ferdinando, id. id., Lampo Camillo, id. id., Pico Michele id. id., Cacace Giuseppe, id. id., Pucci Emanuele, id. id., Solari Stanislao, id. id., Carcano Pietro, id. id., D'Ambrosio Luigi, id. id., Ruggi Luigi, id. id., Ramoroni Francesco, id. id., Todisco Francesco, id id., Carchidio Mario, capitano di fregata id., De Pasquale Gio. Batta, id. id., Profumo Francesco, id. id., De Pasquale Luigi id. id., Todisco Luigi, capitano di corvetta, id., Strina Giorgio, tenente di vascello, id., Alessi Francesco, id. id., Ragusa Giuseppe, id. id., Caruso Lucio, id. id., Predanzan Amilcare, id. id., Rapallo Giuseppe, id. id., D'Abbundo Vincenzo, id. id., Belledonne Domenico, id. id., Contesso Vincenzo, id. id., Giglio Ignazio, id. id., Rella Gaetano, id. id., De Liguoro Ercole, id. id., Ferro Matteo, id. id., Avellino Gio. Batta, id. id., Massabò Lorenzo, id. id., Morteo Emanuele, sotto tenente di vascello, riserva navale, Spinella Pasquale, id. id., Susin Francesco, id. id., Giacopello Gio. Batta, id. id., Rocca Antonio, guardia marina id., Belledonne Pietro, id. id., Varriani Domenico id. id., Zicavo Giovanni, id. id., cessano di appartenere alla riserva navale, per ragione di età, in applicazione dell'art. 23 della legge 6 marzo 1898, conservando il grado con la relativa uniforme.

Ansaldo Antonio, capitano di vascello posizione ausiliaria, collocato a riposo dal 1° giugno 1898, id. id.

Panzano Pasquale, capitano C. R. E. posizione ausiliaria, Tuticci Filippo, id. id., Bargone Angelo, id. id., Cinque Saverio, id. id., Campaiola Giovanni, id. id., Munerati Federico, id. id., Polverini Giuseppe, tenente C. R. E. posizione ausiliaria, Morelli Domenico, id. id., Penzo Tomaso, id. id., Albano Antonio, id. id., Lena Francesco, sottotenente C. R. E. id., collocati a riposo in applicazione dell'art. 23 della legge 6 marzo 1898, dal 1° giugno 1898.

Mazzola Ettore, allievo ingegnere, nominato guardiamarina nel Corpo dello stato maggiore generale della Regia marina dal 16 maggio 1898, venendo classificato fra i guardiamarina Dilda Alberto e Merega Giov. Batta, con anzianità dal 12 luglio 1896.

Con Regi decreti del 15 maggio 1898:

Annovazzi Giuseppe, capitano di vascello, Ruelle F. Eduardo, id. id., Giuliani Francesco, capitano di fregata, Orsini Francesco, id. id., Botti Paolo, id. id., Buono Ernesto, id. id., Baio Filippo, capitano di corvetta, Lunghetti Alessandro, tenente di vascello, Mortola Giuseppe, id. id., e Benevento Enrico, id. id., nominati rispettivamente comandanti delle Regie navi « Lepanto », « Re Umberto », « Piemonte », « Urania », « Partenope », « Umbria », « Veniero », e delle Regie torpediniere « 82 », « 61 », « 92 ».

Bruno Carlo, tenente di vascello, accettate le volontarie dimissioni dal R. servizio, dal 1° giugno 1898.

Con R. decreto del 19 maggio 1898:

Mongoni Marinelli Ferretti Raimondo, capitano di corvetta in aspettativa, richiamato in servizio effettivo, dal 1° giugno 1898.

Con Regi decreti del 4 maggio 1898:

Bernabò Giovanni, commissario capo di 1ª classe in posizione ausiliaria, Minale Biagio, commissario di 1ª classe, e Lori Zonone, id. id., collocati a riposo per ragione d'età e cessano contemporaneamente di appartenere alla riserva navale, conservando il grado con la relativa uniforme, in applicazione dell'art. 23 della legge 6 marzo 1898, ammessi a far valere i titoli per quell'aumento di pensione che potrà loro competere, a decorrere dal 1° giugno 1898.

Paroto Massimiliano, direttore commissario nella riserva navale, Nikolassi Federico, id. id., Lecaldano Nicola, commissario capo di 1ª classe id., Ribaud Giuseppe, id. id., Pasca Raffaele, id. id., Allegra Giosuè, commissario capo 2ª classe nella riserva navale, Campanile Giuseppe, id. id.. Marchese Pietro, commissario di 1ª classe id., Pocobelli Filippo, id. id., Toncini Santo, id. id., Scoppa Giovanni, id. id., Ginocchio Giuseppe, id. id., e De Rosa Luigi, id. id., cessano di appartenere alla riserva stessa, per ragione d'età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con Regi decreti del 15 maggio 1898:

De Mutti Antonio, commissario capo di 1ª classe.	I nomi dei dicontro ufficiali vennero rettificati in quelli di	Pietro Antonio
Bianchi Edoardo, commissario capo di 2ª classe.		Felice Edoardo
Pastine Lorenzo, commissario di 1ª classe.		Giambattista Lorenzo.

Manara Giovanni Luciano, ex allievo dell'Accademia navale, nominato allievo commissario nel corpo di commissariato militare marittimo, a decorrere dal 1° giugno 1898.

Con Regi decreti del 19 maggio 1898:

Moscarda Giorgio, commissario capo di 1ª classe, De Mutti Pietro Antonio, id. id., Tomasuolo Ferdinando, id. id., Bianchi Felice Edoardo, commissario capo di 2ª classe, Favazzi Ignazio, id. id., Veca Vincenzo, id. id., Carcaterra Pasquale, id. id., Zuccaro Fedele, id. id., Berra Caracciolo Vincenzo, id. id., Pastine Giambattista Lorenzo, commissario di 1ª classe e Ritucci Francesco, id. id., sono collocati nella posizione di servizio ausiliario, in applicazione dell'articolo 16

della legge 6 marzo 1898, ammessi a far valere i loro titoli a pensione e contemporaneamente inscritti col loro grado nella riserva navale, a decorrere dal 1° giugno 1898.

Con Regi decreti del 26 maggio 1898:

Bontempi Giulio, commissario di 1ª classe in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio effettivo, dal 1° giugno 1898.

Foà Ettore, commissario di 2ª classe, rimosso dal grado e dall'impiego a senso dell'art. 2 n. 7 della legge 25 maggio 1852, a decorrere dal 1° giugno 1898.

Riveri Michele, commissario capo di 1ª classe. Il cognome del detto ufficiale superiore è rettificato in quello di Rivero.

Con Regi decreti del 29 maggio 1898:

Rossi Gino, giovane borghese, Gargano Giuseppe, id., Cirillo Giuseppe, id., Longhi Enrico, id., Crespi Antonio, id., Preda Giulio, id., Doria Antonio, id., Accettulli Gaetano, id., Ferilli Donato, id., Pocobelli Carlo, id. e Degli Uberti Roberto, id., sono nominati allievi commissari nel corpo di commissariato militare marittimo, a decorrere dal 16 giugno 1898.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

N. 575503 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50 al nome di Zorzi cav. Scipione fu Pietro, domiciliato a Verona, con annotazione;

N. 624798 d'iscrizione al nome di Zorzi Scipione fu Pietro, domiciliato a Verona per L. 310;

N. 657942 d'iscrizione al nome dello stesso per L. 300;

N. 697097 d'iscrizione al nome di Zorzi cav. Scipione fu Pietro, domiciliato a Verona per L. 250, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad Allegri Zorzi Scipione fu Pietro, domiciliato a Verona vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1898.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 760359 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 20, al nome di Pizzarello Adele fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Dodero Caterina di Lorenzo, domiciliata in Genova;

N. 760363 per L. 150 a favore della suddetta, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Pizzarello Ernestina-Adelina-Maria fu Domenico, minore, ecc. ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 giugno 1898.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 coi numeri d'iscrizione sui registri della Direzione Generale:

718823 per annue L. 50, al nome di Casanova Antonio di Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà, domiciliato in Genova;

846737 per annue L. 150
873388 » » 85
897891 » » 80
897892 » » 95
925324 » » 220
931660 » » 51
935259 » » 90
953826 » » 100
953827 » » 115

tutte a favore di Casanova Antonio, fu Giovanni Battista, minore, sotto la tutela di Alizeri Giacomo Cirillo fu Giuseppe, domiciliato in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Casanova Giuseppe Antonio Maria di (o fu) Giovanni Battista, minore, ecc. ecc., come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 giugno 1898.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 760360 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 20, al nome di Pizzarello Lorenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Dodero Caterina di Lorenzo domiciliata in Genova; N. 760364 per L. 150, a favore del suddetto, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Pizzarello Lazzaro-Lorenzo-Francesco fu Domenico minore ecc. ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 giugno 1898.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 835036 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 85, al nome di Garello *Gian Carlo*, Giulio e *Giovanna* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Diano Cecilia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garello *Giulio Gian Carlo*, Giulio e *Maria Giovanna* ecc. ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 giugno 1898.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta N. 2836 ordinale, N. 44498 di protocollo, e N. 918998 di posizione, rilasciata da questa Direzione Generale il 14 aprile 1898 al sig. Bonarda Giuseppe di Giovanni, pel deposito di un Certificato 5 0[0 dell'annua rendita di L. 570, con decorrenza dal 1° gennaio 1898.

Ai termini dell'art. 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 numero 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, si procederà alla consegna del surriferito Certificato nominativo, senza obbligo di esibire la ricevuta dichiarata smarrita, che resterà di nessun valore.

Roma, il 5 giugno 1898.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Il giorno 23 corrente in Zeme, provincia di Pavia, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 27 giugno 1898.

Il giorno 24 corrente in Scandale, provincia di Catanzaro, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 27 giugno 1898.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio*:

Con R. decreto del 20 marzo 1898:

Giacobini Enrico, vice segretario di 1ª classe, promosso, per merito, segretario di 3ª classe.

Emiliani cav. Girolamo, vice segretario di 2ª classe, promosso alla 1ª classe.

Con R. decreto del 31 marzo e decreto Ministeriale del 1° aprile 1898:

Colàci cav. Francesco, capo sezione di 1ª classe, già sospeso e poi dispensato dall'ufficio, richiamato in servizio dal 1° aprile 1898.

Con R. decreto del 29 maggio 1898:

Colombo Enrico, magazziniere provinciale dell'Economato generale, accettate le dimissioni, dal 1° luglio 1898.

Con R. decreto del 5 giugno 1898:

Braida Emilio, scrivano straordinario, nominato, in seguito a concorso, reggente vice controllore di 2ª classe nell'Economato generale.

Con R. decreto del 19 giugno 1898:

Nasi Giovanni Antonio, scrivano straordinario, nominato, in seguito a concorso, magazziniere provinciale dell'Economato generale.

Con Regio decreto del 29 maggio 1898, la Società di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai di Gallarate è stata autorizzata ad accettare un lascito di lire quattromilasettecentocinquanta ad essa spettante in virtù del testamento olografo, 3 dicembre 1892, del fu sig. Francesco Ponti, e della convenzione 30 novembre 1896, stipulata fra i nepoti del testatore ed il Comune di Gallarate.

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 31 dicembre 1897 N. 544.

27 giugno 1898

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	100.42 1/2	98.41 1/4
	4 1/2 % *netto*	108.99 3/4	107.87 1/4
	4 % *netto*	100.22	98.22
	3 % *lordo*	62.27	61.07

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Esame di ammissione al 2° ed al 3° corso dei collegi militari per l'anno scolastico 1898-99.

1. A parziale modificazione di quanto è disposto col n. 1 della precedente Circolare del 10 febbraio u. s., n. 26, sono indette ammissioni per esame anche per il 2° e per il 3° corso dei collegi militari.

2. Tali esami avranno luogo presso i due collegi militari di Roma e Napoli, e cominceranno il giorno 3 ottobre p. v.

Essi saranno regolati secondo le prescrizioni esistenti per le analoghe ammissioni alle corrispondenti classi negli istituti tecnici, e perciò gli aspiranti al concorso dovranno aver già conseguito la licenza dalla scuola tecnica o l'ammissione alla 1ª classe dell'istituto, da uno o da due anni secondo che aspirano all'ammissione al 2° o al 3° corso del collegio.

3. I concorrenti dovranno quindi, oltre i documenti richiesti dal n. 10 del regolamento 10 marzo 1898 per l'ammissione ai collegi militari, unire alla domanda il diploma di licenza di scuola tecnica o il certificato di ammissione alla 1ª classe di istituto tecnico; ammissione che dovrà essere stata conseguita in un istituto tecnico governativo oppure effettivamente pareggiato. Gli istituti pareggiati sono soltanto quelli di Asti, Casale Monferrato, Catanzaro, Spoleto e Verona.

4. I candidati provenienti da scuola o da istituti tecnici pubblici non governativi, nè pareggiati, devono, oltre i documenti sopraindicati, presentare le carte che attestino in quale istituto studiarono in ciascuno degli anni precedenti ed i voti che ottennero nelle promozioni da una classe all'altra.

5. I giovani che avessero fallito in qualche prova nella sessione estiva degli esami presso gli istituti tecnici, non potranno essere ammesi al predetto concorso con facoltà di ripetere le sole prove in cui rimasero deficienti, essendo prescritto che l'esame di riparazione debba essere dato presso l'istituto medesimo nel quale fu fatto l'esame precedente. Essi quindi dovranno sottoporsi a tutte le prove stabilite dal relativo programma.

6. Le condizioni di età cui debbono soddisfare i concorrenti, sono: per quelli che aspirano al 2° corso, aver compiuto 14 anni e non superato i 18; per quelli che aspirano al 3° corso, aver compiuto i 15 anni e non superato i 19, al 1° agosto p. v.

Per opportuna norma dei comandanti di distretto ed a modificazione del disposto dal n. 3 della Circolare n. 26 si avverte che tali limiti di età sono applicabili anche ai concorrenti per titoli al 2° ed al 3° corso, e che per i concorrenti per titoli al 4° corso, il limite superiore di età è elevato a 20 anni, non oltrepassati al 1° agosto p. v.

7. Per tutto ciò che concerne l'andamento degli esami, l'ordine delle varie prove scritte ed orali, e la classificazione di merito dei concorrenti, i comandanti di collegio osserveranno interamente le prescrizioni del regolamento generale per gli istituti tecnici (21 giugno 1885).

Le Commissioni esaminatrici terranno inoltre presenti le disposizioni contenute negli articoli 98 e 115 del regolamento medesimo.

8. Il numero massimo dei posti disponibili resta sempre quello già fissato con la Circolare suaccennata, e nel caso che i concorrenti idonei fossero in numero superiore, si applicheranno le norme date al n. 7 della Circolare medesima.

9. Il tempo utile per la presentazione delle domande scadrà irrevocabilmente il 19 settembre p. v.

10. Tali domande, regolarmente documentate e redatte in carta da bollo da lire 1, dovranno essere presentate ai comandanti di distretto militare, i quali, verificata la regolarità di ciascuna, le trasmetteranno direttamente, a misura che vengono presentate, ai comandanti del collegio militare ove il concorrente intende di essere esaminato.

11. I comandanti di collegio, appena ricevute le domande dai singoli comandi di distretto militare, avranno cura di accertare la regolarità dei documenti e specialmente dei titoli scolastici, di cui ai precedenti numeri 3 e 4. Essi richiederanno i documenti mancanti e respingeranno le domande, i cui documenti restassero incompleti.

12. I comandanti di distretto militare daranno la maggior diffusione al contenuto della presente Circolare.

Roma, li 24 giugno 1898.

Il Ministro
A. Di San Marzano.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alle cattedre di lettere italiane ed a quelle di storia e geografia negli Istituti tecnici.

È aperto in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione secondaria), un concorso, *per titoli*, alle cattedre di lettere italiane ed a quelle di storia e geografia negli Istituti tecnici.

Coloro che intenderanno di prender parte ai detti concorsi dovranno far pervenire al Ministero, non più tardi del 30 giugno, la domanda in carta bollata da L. 1,20, specificando a quali delle cattedre anzidette intendano di concorrere, e presentare i seguenti documenti:

1. Laurea in lettere, ovvero altro titolo legale di abilitazione definitiva all'insegnamento;
2. Specchietto dei punti ottenuti nell'esame di laurea ed in tutti gli esami speciali del corso universitario; oppure lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di abilitazione quando questa non sia stata conseguita per titoli;
3. Certificato di nascita;
4. Certificato di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;
5. Fedina penale;
6. Certificato di buona condotta;
7. Certificato di cittadinanza italiana;
8. Cenno riassuntivo in carta libera degli studî fatti e della carriera didattica percorsa;
9. Elenco in carta semplice di tutti i documenti uniti alla domanda.

I documenti indicati ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere di data posteriore al 31 maggio 1898.

I concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo negli Istituti governativi dipendenti da questo Ministero sono dispensati dal presentare i documenti 3, 4, 5, 6 e 7.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli e tutte le pubblicazioni che riterranno opportune.

Sono escluse le opere manoscritte.

Non sarà ammesso al Concorso chi al 1° ottobre 1898 avrà superata l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona in servizio attivo come insegnante di ruolo negli Istituti governativi di pubblica istruzione o che abbia già prestato servizio governativo con diritto a pensione di riposo per un tempo non inferiore a quello che conterà d'età oltre i 40 anni.

Le donne che, prendendo parte al concorso, siano dichiarate eleggibili, non potranno essere assunte in servizio che negli Istituti i quali abbiano esclusivamente classi femminili.

I concorrenti dichiarati eleggibili potranno essere nominati negli Istituti tecnici col grado di reggente e con lo stipendio di L. 1920.

Il concorso è bandito per le sole cattedre che si renderanno vacanti nell'anno scolastico 1898-99.

Qualora i concorrenti dichiarati eleggibili rifiutino la cattedra loro offerta, decadono da ogni diritto alla nomina.

Per ottenere la cattedra il concorrente prescelto dovrà rinunziare ad ogni altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare se egli potrà godere dei beneficî concessi dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione.

Roma, li 20 maggio 1898.

Il Ministro
7 Gallo.

Concorso alle cattedre di lingua italiana ed a quelle di storia e geografia, diritti e doveri, nelle scuole tecniche.

È aperto in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione secondaria), un concorso, *per titoli*, alle cattedre di lingua italiana ed a quelle di storia e geografia, diritti e doveri nelle Scuole tecniche governative.

Coloro che intenderanno di prender parte ai detti concorsi, dovranno far pervenire al Ministero non più tardi del 30 giugno

la domanda in carta bollata da L. 1,20, specificando a quali delle cattedre anzidette intendono di concorrere, e presentare i seguenti documenti:

1. Diploma di laurea in lettere od altro titolo legale di abilitazione definitiva all'insegnamento.

2. Specchietto dei punti ottenuti nelle singole prove degli esami di licenza ed in quello dei due corsi universitari, oppure lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di abilitazione, quando questa non sia stata conseguita per titoli;

3. Certificato di nascita;

4. Certificato di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

5. Fedina penale;

6. Certificato di buona condotta;

7. Certificato di cittadinanza italiana;

8. Cenno riassuntivo in carta libera degli studî fatti e della carriera didattica percorsa;

9. Elenco in carta semplice di tutti i documenti uniti alla domanda.

I documenti indicati ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere di data posteriore al 31 maggio 1898.

I concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo negl'Istituti governativi dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti 3, 4, 5, 6 e 7.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli e tutte le pubblicazioni che riterranno opportune.

Sono escluse le opere manoscritte.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1898 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona in servizio attivo come insegnante di ruolo negli Istituti governativi di pubblica istruzione o che abbia già prestato servizio governativo con diritto a pensione di riposo per un tempo non inferiore a quello che conterà di età oltre i 40 anni.

Le donne che, prendendo parte al concorso, siano dichiarate eleggibili, non potranno essere assunte in servizio, che nelle scuole tecniche le quali abbiano esclusivamente classi femminili.

I concorrenti dichiarati eleggibili potranno esser nominati col grado di reggente e con lo stipendio di L. 1536.

Il concorso è bandito per le sole cattedre che si renderanno vacanti nell'anno scolastico 1898-99. Qualora i concorrenti dichiarati eleggibili rifiutino la cattedra loro offerta decadono da ogni diritto alla nomina.

Per ottenere la cattedra il concorrente prescelto dovrà rinunziare ad ogni altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare se egli potrà godere dei beneficii concessi dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione.

Roma, li 20 maggio 1898.

Il Ministro
GALLO.

7

IL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDII
per la Provincia di Parma

Visto l'art. 95 del Regolamento vigente sui Convitti Nazionali;

Viste le lettere del 26 aprile e del 1° maggio 1898 del Rettore del Convitto Nazionale di Parma;

Notifica:

Nel Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma, pel nuovo anno scolastico sono da conferirsi otto posti gratuiti, dei quali due sono di fondazione Lalatta. Secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 del Regio decreto 11 agosto 1893, n. 398, ai primi possono aspirare tutti i cittadini del Regno, ai secondi i soli cittadini di Parma.

I posti sono conferiti mediante concorso per esame ai giovani di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuti gli studî elementari e a tutto settembre dell'anno in corso non abbiano oltrepassato l'età di 12 anni. Al requisito dell'età è fatta però eccezione per gli alunni del detto Convitto o di altro Convitto pubblico,

Il candidato per essere ammesso al concorso deve presentare al Rettore:

a) un'istanza in carta legale scritta di sua propria mano nella quale sia anche detto in che scuola e in che classe faccia o abbia fatto gli studii;

b) la fede legale di nascita;

c) un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal Direttore;

d) un certificato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale;

e) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'Agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso. Gli aspiranti ad un posto *lalattense* dovranno inoltre presentare un attestato legale che chiaramente dimostri essere essi cittadini di Parma.

Tutti i documenti dovranno essere presentati entro il 15 luglio p. v.; posteriormente nessuna istanza potrà essere accolta.

Gli esami di concorso comincieranno alle ore otto del giorno 25 del prossimo luglio presso il Regio Liceo-Ginnasio Romagnosi annesso al Collegio Nazionale Maria Luigia.

Gli allievi provenienti da scuola pubblica, sebbene dichiarati ammissibili al concorso, non saranno ammessi agli esami, se non avranno provato di aver superato l'esame di promozione alla classe per la quale hanno concorso.

Per ulteriori schiarimenti i candidati possono rivolgersi al Rettore del Convitto Nazionale.

Parma, li 18 maggio 1898.

Il R. Provveditore
LOVISETTO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO – Lunedì 27 giugno 1898

Presidenza del Vice Presidente GUARNERI.

La seduta è aperta (ore 15.15).

DI PRAMPERO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, presenta i seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di lire 800,000 per le spese inerenti alle manifatture carcerarie, e corrispondente aumento dell'entrata prevista sui relativi proventi, per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98;

Maggiore assegnazione di lire 100,000 sul capitolo n. 77 « Repressione del malandrinaggio ecc. » e corrispondente diminuzione sul capitolo n. 56 « Ufficiali di sicurezza pubblica » del bilancio del Ministero dell'interno pel 1897-98;

Convalidazione del Regio Decreto 29 maggio 1898, n. 183, per il mantenimento in vigore, fino al 15 luglio 1898, delle disposizioni della legge 11 febbraio 1898, n. 26;

Trasporti di residui da un capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ad altro capitolo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1897-98;

Autorizzazione di spesa straordinaria nel bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1897-98 per aumento temporaneo di carabinieri in Sicilia;

Riduzione di lire 445,500 sul fondo autorizzato dalle leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1881, n. 2519, per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova ed iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98.

Sono trasmessi tutti all'esame della Commissione permanente di finanze.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Esercizio provvisorio a tutto luglio 1898 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1898-99 » (N. 169).

Senza discussione l'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto:

Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto di 17 progetti di legge per approvazione di eccedenze di impegni e di maggiori assegnazioni verificatesi su capitoli dei bilanci dei vari Ministeri nell'anno finanziario 1896-97.

Senza discussione si approvano e si rinviano allo scrutinio segreto i seguenti progetti di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 212,262.41 vertificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 5021.15, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 108,703.41, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative;

Approvazione della maggiore assegnazione di lire 46,157.23 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo n. 186 *bis* del conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di eccedenze d'impegni sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1896-97 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 2,222,106.37 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 727,633.66, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,002,621.85, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 384,497.49, verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di privisione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 783,910, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 150,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43: « Spesa di trasferta del personale e missioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97, concernente spesa facoltativa;

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1,838,73, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29: « Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno, all'estero; per le cantine sperimentali, gli oleifici e stabilimenti sperimentali, ecc., » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative;

Approvazione della maggiore assegnazione di lire 3,162,94 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 131-*ter* del conto consuntivo del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,055.42 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 241,372 51 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 64,736.27, per provvedere al saldo di spese residue inscritte ai capitoli n. 56 *bis* e 56 *ter* del conto consuntivo del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione della maggiore assegnazione di lire 152,754,68 per provvedere alla spesa residua inscritta al capitolo n. 57 *bis* del conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97.

PRESIDENTE. Avverte i signori senatori che, a tenore dell'art. 58 del regolamento, tutti questi progetti di legge saranno votati in una sola coppia di urne.

Presentazione di un progetto di legge.

BRANCA, ministro delle finanze. Presenta un disegno di legge per convalidazione del decreto reale relativo al dazio sul grano, già approvato dalla Camera elettiva.

È trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Rinvio a scrutinio segreto dei disegni di legge (N 155, 171 e 172).

Senza discussione si rinviano allo scrutinio segreto i seguenti progetti di legge che constano di un solo articolo:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per lo esercizio finanziario 1897-98. (N. 155);

Proroga del termine fissato colle leggi 14 luglio 1887, n. 4790, e 7 luglio 1889, n. 6211, nella zona monumentale di Roma. (N. 171).

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. (N. 172).

Proposta dei senatori Cannizzaro, Tommasi-Crudeli ed Inghilleri.

PRESIDENTE. Dà lettura di una proposta dei senatori Cannizzaro, Tommasi-Crudeli ed Inghilleri di mettere all'ordine del giorno il progetto di legge sui medici condotti.

Non sorgendo obbiezioni resta così stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi approvati.

CHIALA, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio a tutto luglio 1898 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1893-99.

Votanti 68
Favorevoli . . . 62
Contrari 6

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni o maggiori assegnazioni riguardanti varii capitoli dei bilanci dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1896-97.

Votanti 69
Favorevoli 61
Contrari 8

(Il Senato approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-93:

Votanti 70
Favorevoli 62
Contrari 8

(Il Senato approva).

Proroga del termine fissato colle leggi 14 luglio 1897, n. 4790 e 7 luglio 1889, n. 6211, sulla zona monumentale di Roma:

Votanti 68
Favorevoli 62
Contrari 6

(Il Senato approva).

Proroga dei termini assegnati alla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

Votanti 67
Favorevoli 61
Contrari 6

(Il Senato approva).

Levasi (ore 17).

(Il Senato si aduna in Comitato segreto),

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Madrid in data 23 giugno che, dopo un Consiglio di ministri, il ministro presidente sig. Sagasta si è recato dalla Regina Reggente. Dopo la visita alla Reggente, il sig. Sagasta dichiarò che non la intrattenne che di affari correnti, ed aggiunse che il Consiglio dei ministri non si occuperebbe più che delle questioni concernenti la guerra, ma che nulla verrebbe comunicato in proposito ai giornali.

Il sig. Sagasta ha dichiarato pure che le voci relative ai negoziati per la pace sono prive di fondamento e che il momento di trattar la pace non è ancora giunto, checchè ne dicano i giornali.

Si vede generalmente, aggiunge il telegramma, che il Consiglio si sia occupato pure della situazione politica e che esista una crisi sebbene il governo non voglia confessarlo.

***

Secondo telegrammi da Parigi, la squadra di Camara, che è giunta oramai a Porto Said, si sarebbe divisa in quattro frazioni che si seguono a una quindicina di miglia distanti l'una dall'altra.

Queste quattro divisioni si formeranno in due squadre giungendo nell'Oceano indiano.

Una muoverebbe, secondo si afferma, incontro ai rinforzi che si recano dagli Stati Uniti alle Filippine e l'altra si dirigerebbe sulle coste delle Filippine per sbarcarvi le truppe del corpo spedizionario.

Una congiunzione delle due squadre si opererebbe poscia per tentare uno sforzo supremo per riprendere Manilla e le provincie cadute in potere degl'insorti o degli americani.

***

Mancano affatto notizie intorno alle operazioni che gli americani devono avere incominciato contro Santiago.

La sorte di Santiago, dicono i giornali *francesi*, dipenderà anzi tutto dell'esito della lotta che sta per impegnarsi colle truppe di Pando e quelle di Shafter, intorno alla città. Se gli americani usciranno vittoriosi da questi combattimenti, allora soltanto potranno procedere alla seconda parte della loro impresa: l'assedio e il bombardamento di Santiago. S'ingannano e di molto quelli che a Washington immaginano che la conquista di Santiago e la distruzione della squadra Cervera siano cose da sbrigarsi in una settimana. Gli spagnuoli hanno dimostrato di conoscere l'arte della guerra; e col distruggere la stazione ferroviaria, le macchine, il telegrafo di Juragna, prima che ci arrivassero gli americani, hanno provato anche che non procedono a casaccio, sibbene dietro un piano prestabilito.

Se Santiago non sarà presa per fame o per mancanza di munizioni, l'assedio potrà durare parecchie settimane. —

Vero è che si annuncia che la città è circondata dagli insorti, in maniera che nulla vi può entrare, e la guarnigione è già stata messa a mezza razione.

***

Il *New-York Herald* pubblica le seguenti notizie sulle forze americane sbarcate a Cuba ed operanti presso Santiago.

Comandante in capo gen. Shafter; comandante la cavalleria, maggior generale Wheeler; brigadieri generali Kent, Hawkis, Sumner, Bates, Young, Chaffee e Lawton, il quale ultimo comanda l'avanguardia. Il maggior generale Breckinridge adempie alle funzioni d'ispettore e il brigadiere generale Ludlow comanda il genio.

Il corpo di spedizione comprende 773 ufficiali e 14,564 soldati, la maggior parte regolari.

La fanteria si compone di 17 reggimenti di truppe rego-

lari e di un reggimento di volontari: in complesso 561 ufficiali e 10,709 soldati.

La cavalleria conta due squadroni di truppe regolari non montate e due squadroni del 1° reggimento dei volontari egualmente a piedi; in complesso 159 ufficiali e 2825 soldati.

Questa truppa, comandata dal colonnello Wood e dal luogotenente colonnello Roosevelt, ha dovuto lasciare le cavalcature per la difficoltà di imbarcarle sui trasporti. Di cavalleria montata non v'è che uno squadrone composto di 9 ufficiali e 280 soldati.

L'artiglieria si compone di quattro batterie leggiere e di due d'assedio, con 18 ufficiali e 455 uomini.

Il genio comprende due compagnie con 9 ufficiali e 200 soldati.

Havvi infine un distaccamento di telegrafisti composto di 2 ufficiali e 45 uomini.

*
* *

In seguito alle risultanze dei ballottaggi, i giornali tedeschi danno il seguente quadro della fisionomia del nuovo Parlamento germanico:

I conservatori non vi ritorneranno nel numero posseduto anteriormente. Essi hanno perduto dieci seggi che furono conquistati da gruppi di sinistra e ne hanno guadagnato soltanto due, così che, invece di disporre di 64 mandati, disporranno ora tutt'al più di 52.

I conservatori liberali (partito dell'Impero) che avevano 24 seggi, ritorneranno in 18 soltanto.

I nazionali liberali raggiungeranno difficilmente il numero di 50 che avevano nel Reichstag precedente.

L'Unione liberale e il partito liberale popolare riusciranno a mantenere i 13, rispettivamente coi 18 mandati prima.

Gli antesimiti sono scesi da 16 a 10; i polacchi da 20 a 14; gli alsaziani da 9 a 8 e i guelfi da 7 a 6.

Il maggior vantaggio è toccato al partito del centro ed ai socialisti, non però nelle proporzioni che si aspettavano prima dei ballottaggi.

Il nuovo Reichstag non presenterà quindi un quadro molto diverso dal precedente, essendo avvenuti soltanto spostamenti di lieve entità nelle proporzioni numeriche delle varie frazioni. Degno di nota è il fatto che la forza dei temuti agrari è sensibilmente scemata.

Il più importante partito sarà di nuovo il centro senza il quale il Governo non potrà formare nessuna maggioranza.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Il terremoto a Roma. — La scorsa notte, alle ore 0,37, è stata udita a Roma, specialmente nei quartieri alti, una scossa di terremoto abbastanza forte della durata di sette secondi.

La scossa destò moltissimi dal sonno e parecchi, per tema della famosa replica, si affrettarono a lasciare le proprie abitazioni, rimanendo nelle piazze fino al sorgere del sole.

Il terremoto nell'Umbria. — L'*Agenzia Stefani*, ha da Perugia, 28:

Nella scorsa notte alle ore 0,36 vi fu una forte scossa di terremoto.

A Rieti il terremoto ha prodotto gravi danni ai fabbricati. La popolazione atterrita ha abbandonato le case. Vi sono alcuni feriti.

Il Prefetto, comm. Tittoni, è partito subito per Rieti.

— Da altri dispacci che ci comunica l'*Agenzia Stefani* risulta che la scossa di terremoto fu forte anche a Velletri ed in tutta la vallata di Antroloco. A Cittaducale si deplorano un morto ed una diecina di feriti; nella sezione di Castelfranco (Rieti) morì una ragazza di anni 8 ed un' altra rimase ferita. Ovunque le popolazioni sono costernate.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati d pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 28 giugno, a lire 107,09.

Rimpatrio. — Proveniente da Massaua, ieri giunse a Napoli il piroscafo *Gottardo*, della N. G. I., con a bordo 19 ufficiali e 139 uomini di truppa che rimpatriano.

Marina militare. — La R. nave *Morosini*, con a bordo il contrammiraglio Bettolo, giunse ieri ad Augusta. Ieri l'altro le RR. Navi *Sebastiano Veniero* e *Curtatone*, giunsero, la prima ad Assab e la seconda a Suez.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Città di Genova*, della Veloce, partì, ieri, da Pernambuco per Santos.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LEOPOLI, 27. — Il Governatore è giunto a Neu-Sandec, ove ieri si rinnovarono disordini gravissimi.

Anche nel distretto di Stryzow vi furono ieri disordini.

PIETROBURGO, 27. — Contrariamente alle asserzioni dei giornali esteri, la *Novoie Wremia* dichiara che il viaggio a Roma del Vicario apostolico di Sofia e Filippopoli, Mons. Menini, non ha alcun carattere politico, e soggiunge che Mons. Menini non ha ricevuto dal Principe di Bulgaria verun incarico di chiedere grazia al Papa per la conversione del Principe Boris.

PORTO SAID, 27. — Il Governo egiziano, dietro richiesta del Console degli Stati-Uniti, rifiuta all'ammiraglio Camara, comandante la Squadra spagnuola, di approvvigionarsi di carbone fino a nuovo ordine.

VIENNA, 27. — Si dice che il Ministro degli Affari Esteri, conte Goluchowski, si recherà il 2 luglio a Vienna, nei Vosgi francesi, per una cura balneare.

WASHINGTON, 27. — Il dipartimento della marina ha pubblicato un ordine, secondo il quale il Commodoro Watson parte a bordo della *Newark* per raggiungere la squadra dell'Ammiraglio Sampson, assumere il comando di una squadra composta di corazzate ed incrociatori e recarsi immediatamente verso le coste della Spagna.

CRACOVIA, 27 — Stamane ebbe luogo un solenne ufficio divino in commemorazione di Mickiewiez.

Indi una processione di parecchie migliaia di persone si recò al Duomo.

Wawel depose quattro corone d'argento sulla tomba di Mickiewicz e fece quindi la consegna del monumento, su cui vennero poi deposte oltre cento corone.

LONDRA, 28. — *Camera dei Comuni.* — Il Cancelliere dello Scacchiere, Hicks Beach, propone che l'Egitto non rimborsi all'Inghilterra l'anticipazione di 798,000 sterline fattagli nel 1897.

Soggiunge che, dopo la presa di Kartum, si cesserà dal fare conquiste; e libertà di commercio sarà assicurata sul Nilo fino all'ultimo punto navigabile.

La proposta Hicks Beach è approvata, con 155 voti contro 81.

PARIGI, 28. — In una riunione dei chiamati a far parte del futuro Gabinetto Brisson fu stabilito l'accordo sulla dichiarazione ministeriale da farsi alle Camere. Essa sarà redatta nel senso dell'Unione repubblicana ed aggiornerà la revisione della Costituzione.

Circa l'affare Dreyfus dirà che il Governo è deciso ad imporre il rispetto dell'esercito e della cosa giudicata. I dazi sui grani verranno ristabiliti il 1° luglio.

In quanto alla riforma fiscale si adotterà il sistema Delombre colla riforma dell'imposta mobiliare, si respingerà l'imposta globale pregressiva, e si riorganizzerà il mercato finanziario secondo l'emendamento Fleury-Ravarin, approvato dalla precedente Camera.

LEOPOLI, 28. — In seguito ai gravi disordini avvenuti sabato a Neu-Sandec ed Alt-Sandec contro gli israeliti, le truppe fecero uso delle armi. Parecchi contadini rimasero feriti.

Vennero eseguiti 10 arresti.

WASHINGTON, 28. — Il Dipartimento della Marina annunzia che la squadra destinata ad operare sulle coste della Spagna verrà chiamata Squadra orientale e si comporrà della nave ammiraglia *Newark*, delle due corazzate *Jowa* e *Oregon*, dei tre incrociatori *Yankee*, *Dixie* e *Yosemite* e di tre trasporti di carbone.

PARIGI, 28. — Il Presidente della Camera italiana, on. Biancheri, al telegramma direttogli dal senatore Trarieux, a nome della Lega franco italiana, in occasione della commemorazione della battaglia di Solferino, rispose, augurando che il ricordo di Solferino assicuri l'unione indissolubile delle due nazioni.

LONDRA, 28. — Il *Morning Post* ha dal Cairo essere inesatto che i Dervisci abbiano abbandonato Shablicka.

Il *Daily Cronicle* ha da Vienna che la Spagna, ufficiosamente interpellata, lasciò comprendere che chiederà la mediazione delle Potenze soltanto dopo una disfatta decisiva.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 27 giugno 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 753mm.5

Umidità relativa a mezzodì. 53

Vento a mezzodì . . . . SW debole.

Cielo. . . . . nuvoloso.

Termometro centigrado. . . . . . { Massimo 28.°5 / Minimo 17.°7.

Pioggia in 24 ore: mm. 0,0.

Li 27 giugno 1898:

In Europa pressione elevata sull'Irlanda a 765; bassa sul Baltico, 752 Danzica.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente diminuito; temperatura poco variata; pioggarelle e temporali sull'Italia superiore.

Stamane: cielo coperto al N e Centro, sereno altrove.

Barometro: 755 Torino, Genova, Venezia, Belluno; 756 Livorno, Urbino, Chieti; 757 Civitavecchia, Foggia; 758 Sardegna, Sicilia, Napoli, Bari; 759 Reggio Calabria, Lecce.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali all'estremo N, meridionali al S; cielo nuvoloso o coperto con qualche temporale al N, vario altrove.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 27 giugno 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima nelle 24 ore preceden	Temperatura Minima nelle 24 ore preceden
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	3/4 coperto	legg. mosso	22 0	19 0
Massa Carrara	1/2 coperto	calmo	26 8	16 0
Cuneo	1/4 coperto	—	24 5	13 3
Torino	3/4 coperto	—	22 5	15 0
Alessandria	1/4 coperto	—	24 5	16 3
Novara	3/4 coperto	—	25 3	14 6
Domodossola	3/4 coperto	—	19 0	11 2
Pavia	1/4 coperto	—	26 8	11 9
Milano	3/4 coperto	—	25 6	16 6
Sondrio	piovoso	—	18 8	13 4
Bergamo	1/2 coperto	—	19 6	15 7
Brescia	3/4 coperto	—	26 0	17 5
Cremona	1/4 coperto	—	27 0	18 6
Mantova	1/4 coperto	—	26 0	19 4
Verona	1/2 coperto	—	27 8	18 9
Belluno	3/4 coperto	—	24 5	15 7
Udine	coperto	—	27 0	16 4
Treviso	3/4 coperto	—	26 8	19 8
Venezia	1/2 coperto	calmo	26 1	18 9
Padova	3/4 coperto	—	26 9	17 3
Rovigo	3/4 coperto	—	29 5	18 7
Piacenza	1/4 coperto	—	26 3	16 3
Parma	1/2 coperto	—	26 3	18 7
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	27 5	13 8
Modena	3/4 coperto	—	27 5	17 8
Ferrara	1/2 coperto	—	28 8	19 6
Bologna	1/4 coperto	—	29 8	19 0
Ravenna	coperto	—	29 1	14 2
Forlì	3/4 coperto	—	30 8	19 0
Posaro	coperto	calmo	25 7	21 1
Ancona	3/4 coperto	calmo	27 4	21 2
Urbino	3/4 coperto	—	28 8	17 3
Macerata	1/4 coperto	—	30 6	21 3
Ascoli Piceno	soreno	—	30 0	20 0
Perugia	3/4 coperto	—	28 0	16 6
Camerino	1/4 coperto	—	27 5	18 0
Lucca	1/2 coperto	—	28 2	19 1
Pisa	3/4 coperto	—	29 0	16 5
Livorno	3/4 coporto	mosso	27 0	19 5
Firenze	coperto	—	28 4	19 6
Arezzo	coperto	—	28 2	18 4
Siena	3/4 coperto	—	26 8	16 9
Grosseto	1/2 coperto	—	27 1	17 1
Roma	coperto	—	20 5	17 5
Teramo	1/2 coperto	—	31 6	19 1
Chieti	3/4 coperto	—	30 2	17 6
Aquila	1/2 coperto	—	29 2	14 7
Agnone	sereno	—	25 9	18 0
Foggia	3/4 coperto	—	35 1	23 9
Bari	sereno	calmo	36 2	23 0
Lecce	sereno	—	37 2	21 6
Caserta	sereno	—	33 1	17 8
Napoli	sereno	calmo	30 5	20 2
Benevento	sereno	—	33 0	15 3
Avellino	1/4 coperto	—	30 9	16 1
Caggiano	sereno	—	32 0	20 6
Potenza	sereno	—	30 6	18 3
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	30 0	23 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	32 4	20 4
Trapani	1/4 coperto	calmo	33 8	24 6
Palermo	sereno	calmo	42 0	17 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	30 0	16 0
Caltanissetta	sereno	—	31 0	21 0
Messina	1/4 coperto	legg. mosso	31 8	22 9
Catania	1/4 coperto	calmo	37 4	21 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	31 2	20 3
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	19 5
Sassari	1/2 coperto	—	26 2	17 6

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.